



# Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo in materia di tutela della minoranza linguistica ladina

## A.C. 56-B

Dossier n° 351/2 - Schede di lettura  
18 maggio 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	56-B
Titolo:	Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo in materia di tutela della minoranza linguistica ladina
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	on. Alfreider
Iter al Senato:	Sì
Date:	
presentazione:	15 marzo 2013
trasmissione alla Camera:	12 maggio 2017
assegnazione:	15 maggio 2017
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	Commissione: parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

La proposta di legge costituzionale [C. 56](#) è stata approvata, con modificazioni, dalla Camera, in prima deliberazione, l'11 gennaio 2017. Successivamente il Senato ([S. 2643](#)) ha approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 maggio 2017, apportandovi alcune modifiche ([C. 56-B](#)).

Nel corso dell'esame al Senato sono stati, in particolare, **soppressi gli articoli 2 e 5 del testo approvato dalla Camera**, rispettivamente in materia di elezione del consiglio provinciale e dei consigli comunali. Sono stati modificati, di conseguenza, i riferimenti recati dalle disposizioni finanziarie di cui all'**articolo 10**. E' stata altresì aggiunta una specificazione all'**articolo 8** riguardante il *Comun General de Fascia*.

Per quanto riguarda le **disposizioni soppresse nel corso dell'esame al Senato**, l'**articolo 2**, in materia di elezione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, disponeva la soppressione dell'articolo 47, terzo comma, primo periodo dello Statuto, sulla base del quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto "con sistema proporzionale" (comma 1, lettera a)). Novellava inoltre il successivo articolo 48, secondo comma, dello Statuto, così ponendo (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano) l'obbligo di prevedere che l'elezione di quel Consiglio fosse a suffragio universale e diretto con sistema "su base proporzionale" (comma 1, lettera b)) .

L'**articolo 5** è stato altresì oggetto di soppressione nel corso dell'iter al Senato. Tale articolo introduceva, all'articolo 61 dello Statuto, la previsione in base alla quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali debbono essere eletti con sistema "su base proporzionale".

Il vigente primo comma dell'articolo 61 vincola l'ordinamento degli enti pubblici locali a stabilire norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi .

Il testo all'esame della Camera - come risultante dalle modifiche approvate dal Senato - è dunque composto da **11 articoli**.

L'**articolo 1** (identico all'articolo 1 del testo approvato dalla Camera) prevede possano svolgersi **sessioni straordinarie del Consiglio regionale** del Trentino-Alto Adige riguardanti i diritti della minoranza linguistica *ladina*, del gruppo linguistico dei *mòcheni* e del gruppo linguistico dei *cimbri*.

A tal fine è novellato (introducendovi un comma aggiuntivo dopo il primo) l'articolo 27 dello Statuto (il quale prevede: "L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della

Regione in carica").

In tema di minoranze linguistiche - che "la Repubblica tutela con apposite norme", prevede l'articolo 6 della Costituzione, il quale ha ricevuto attuazione anni dopo con la legge n. 482 del 1999 (recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche") - lo Statuto per il Trentino-Alto Adige prevede beninteso apposite norme, calibrate diversamente per la Provincia autonoma di Bolzano (per la quale vige la cd. 'proporzionale linguistica': cfr. articolo 89 dello Statuto) e la Provincia autonoma di Trento. Ciascuna delle due Province autonome poi detta disposizioni in materia.

La minoranza ladina è rilevata sia nella Provincia di Bolzano (dove costituisce il 4,53 per cento della popolazione, secondo il censimento del 2011: in valori assoluti 20.126 persone) sia nella Provincia di Trento (3,5 per cento della popolazione: 18.550 persone).

In una Provincia, i ladini sono rilevati soprattutto in Val Badia e in Val Gardena, e ormai Bolzano; nell'altra, in Val di Fassa.

Una presenza di Ladini - ma è profilo che esula dal disegno di legge qui in esame - è rilevabile altresì in Veneto (in particolare nel Livinallongo e nell'Ampezzano, e su altro versante nel Cadore) ed in Friuli-Venezia Giulia.

Solo nella Provincia autonoma di Trento è rilevata nel censimento generale la consistenza di una minoranza mòchena (1.660 persone, ossia lo 0,3 per cento della popolazione trentina, soprattutto nei Comuni di Palù del Fersina, Fierozzo e Frassilongo) e di una cimbra (1.072 persone, ossia lo 0,2% della popolazione trentina, soprattutto nel Comune di Luserna), ambedue germanofone.

L'articolo 2 dello Statuto speciale riconosce, nella Regione Trentino-Alto Adige, parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e dispone che siano salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Con specifico riferimento alle popolazioni ladine, mochene e cimbre, l'articolo 102 dello Statuto detta disposizioni per la valorizzazione delle popolazioni ladine e di quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna.

A tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della Provincia di Trento sono state adottate norme di attuazione dello Statuto, con il decreto legislativo n. 592 del 1993 (integrato dal decreto legislativo n. 178 del 2006).

L'**articolo 2** (identico all'articolo 3 del testo approvato dalla Camera) modifica l'articolo 49 dello Statuto, al fine di prevedere che ai **Consigli provinciali** si applichino, in quanto compatibili, anche le disposizioni recate dall'articolo 27 dello Statuto, relative alle modalità di svolgimento dell'attività del Consiglio regionale.

L'articolo 27 dello Statuto prevede, in particolare, che l'attività del Consiglio regionale si svolga in due sessioni di eguale durata (tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano). Dispone, altresì, che il nuovo Consiglio si riunisca entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, su convocazione del Presidente della Regione in carica.

L'**articolo 3** (identico all'articolo 4 del testo approvato dalla Camera) modifica l'articolo 50 dello Statuto, il quale reca la disciplina della **composizione delle Giunte provinciali** di Trento e di Bolzano. Le modificazioni introdotte riguardano la Giunta provinciale di Bolzano. In particolare, si viene a disporre che:

- il numero dei Vice Presidenti, attualmente corrispondente a due (uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano), possa essere elevato a tre (comma 1, lettera a), numero 1);
- il numero dei Vice Presidenti debba essere tre, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, nel caso in cui uno dei componenti della Giunta appartenga a tale gruppo linguistico (comma 1, lettera a), numero 2);
- fermo restando che i Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano, il terzo Vice Presidente - al verificarsi dell'ipotesi di obbligatorietà di presenza, cioè nell'ipotesi di cui al predetto numero 2) - appartenga al gruppo linguistico ladino (comma 1, lettera b)).

L'**articolo 4** (identico all'articolo 6 del testo approvato dalla Camera) integra l'articolo 62 dello Statuto, in materia di **composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi**, con due ulteriori commi, al fine di prevedere che:

- negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi appartengano a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente;
- negli enti locali intermedi dei quali fanno parte Comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente sia ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.

Si ricorda che il vigente **articolo 62 dello Statuto**, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, dispone che le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano debbano garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

L'articolo 62 nel testo previgente le modificazioni apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 recava la seguente disposizione: "Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino". La formulazione "organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano" (che ricorre anche nel vigente art. 62) è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte

costituzionale (sentenza n. 261 del 1995), la quale esclude dal novero degli stessi i Consigli degli enti locali, in quanto organi elettivi.

In particolare la Corte asserì che, all'articolo 62, sono da intendersi organi elettivi soltanto il Consiglio regionale e quello provinciale di Bolzano, mentre nell'espressione "organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano" sarebbero da includere soltanto organi collegiali non elettivi, "restando per ciò stesso escluso che nell'ambito delle garanzie" dall'articolo "apprestate rientrino anche i consigli dei comuni della Provincia di Bolzano e, pertanto, le relative leggi elettorali". Infatti, "il richiamo che il dettato statutario effettua alle leggi sulle elezioni, da un canto, e alle norme sulla composizione degli organi, dall'altro, denota peraltro che, per individuare l'ambito della disciplina apprestata dall'art. 62, ciò che sostanzialmente rileva è il modo di formazione degli organi, nel senso che la presenza in ogni caso del gruppo ladino negli organi collegiali è assicurata, se si tratta di organi di diretta elezione popolare, limitatamente al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano; mentre è garantita, in ogni caso, nella composizione degli altri organi collegiali pubblici, vale a dire quelli non elettivi. Ciò trova riscontro nelle varie leggi regionali e della Provincia di Bolzano in materia che, oltre a prevedere l'adeguamento degli organi collegiali pubblici alla consistenza dei gruppi linguistici, fanno salva, nella loro composizione, la presenza, solitamente, di almeno un rappresentante del gruppo ladino. (...) D'altra parte, trattandosi di stabilire una deroga ad un supremo principio della nostra Costituzione quale quello della parità del voto, la portata di una norma derogatoria non può non essere definita secondo criteri di stretta interpretazione (sentenze n. 46 del 1969 e n. 166 del 1972)".

**L'articolo 5** (identico all'articolo 7 del testo approvato dalla Camera), in materia di **procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici**, reca modificazioni all'articolo 84 dello Statuto, volte a:

- disporre che, per l'approvazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano, sia raggiunta la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco, anziché - come risulta nel testo vigente (articolo 84, terzo comma) - la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico, in mancanza del cui raggiungimento procede, con decisione vincolante, la Commissione paritetica secondo la procedura di cui al medesimo articolo 84, come modificato dall'articolo in commento (comma 1, lettera a));
- introdurre - per il caso di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino - una diversa procedura, sulla base della quale i capitoli di bilancio sono sottoposti, nel termine di tre giorni, ad una differente Commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo (comma 1, lettera b));
- modificare il comma relativo alle modalità di adozione della decisione da parte della attuale Commissione paritetica (articolo 84, quarto comma dello Statuto), al fine di tener conto anche della nuova Commissione introdotta dalla lettera b). Si dispone, pertanto, che le due Commissioni siano tenute a stabilire, entro quindici giorni dal deferimento dei capitoli di bilancio, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti; la decisione è adottata a maggioranza semplice dalla Commissione che opera in caso di mancata maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco, e all'unanimità dalla Commissione che opera nell'ipotesi di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente (comma 1, lettera c));
- rendere applicabile anche alla Commissione che opera nell'ipotesi di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino la disposizione di cui al vigente quinto comma, così che - in caso di mancato raggiungimento dell'unanimità su una proposta conclusiva - il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmetta, entro sette giorni, il progetto del bilancio alla sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la quale, entro trenta giorni, decide con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti (comma 1, lettera d)).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 84 dello Statuto, i bilanci, predisposti della Giunta regionale o da quella provinciale, e i rendiconti finanziari sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

La Commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo, si attiva nel caso in cui sui capitoli di bilancio non sia stata raggiunta la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico.

Tale procedura non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

**L'articolo 6** (identico all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera), in materia di **trasferimento fuori Provincia del personale di lingua ladina** e di ripartizione proporzionale dei **posti nei ruoli speciali della magistratura** in Provincia di Bolzano, modifica l'articolo 89 dello Statuto recante disposizioni sul personale di uffici statali in Provincia di Bolzano.

Le novelle sono poste al fine di:

- prevedere che anche i trasferimenti del personale di lingua ladina, oltre quelli - come previsto dal testo

vigente - del personale di lingua tedesca, siano, comunque, contenuti nel 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati (comma 1, lettera a));

- prevedere che: le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti nella provincia di Bolzano, estese al personale della magistratura giudicante e requirente, riguardino anche il gruppo ladino, oltre che - come previsto dal testo vigente - i gruppi linguistici italiano e tedesco (comma 1, lettera a), numero 1); la stabilità di sede nella Provincia di Bolzano riconosciuta ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco sia garantita anche ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico ladino (comma 1, lettera a), numero 2); l'attribuzione dei posti nel personale della magistratura in provincia di Bolzano includa anche i posti riservati a cittadini di lingua ladina, oltre che - come previsto nel testo vigente - i posti riservati a cittadini di lingua tedesca (comma 1, lettera a), numero 3).

Com'è noto, in Provincia di Bolzano vige il principio della cosiddetta 'proporzionale etnica', in base al quale, in via generale, i posti degli uffici statali in Provincia sono riservati ai residenti e sono ripartiti in rapporto alla consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dalle dichiarazioni di appartenenza rese in occasione del censimento ufficiale della popolazione.

A tutela del mantenimento della proporzionale, al personale dei ruoli provinciali è garantita la stabilità della sede, a meno che non si renda necessario, per le peculiarità di determinate amministrazioni o carriere, il trasferimento per motivi di servizio o addestramento. Per il personale di lingua tedesca è prevista una tutela supplementare, in quanto i trasferimenti degli appartenenti a tale gruppo linguistico devono essere contenuti nel 10 per cento dei posti complessivi da esso occupati.

L'articolo in esame estende anche alla minoranza ladina il limite del 10 per cento dei trasferimenti massimi consentiti. Interviene, inoltre, in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura, per il quale attualmente la predetta proporzionale si applica solamente tra i gruppi linguistici italiano e tedesco, estendendo la ripartizione dei posti anche ai cittadini di lingua ladina.

**L'articolo 7** (identico all'articolo 9 del testo approvato dalla Camera) modifica la **composizione delle sezioni del Consiglio di Stato** che esaminano i ricorsi in appello avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (articolo 93 dello Statuto), al fine di prevedere che delle medesime faccia parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano, anziché - come previsto dal testo vigente - appartenente esclusivamente al gruppo di lingua tedesca.

**L'articolo 8** (con una formulazione analoga a quella dell'articolo 10 del testo approvato dalla Camera) aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare **funzioni "amministrative"** - come specificato nel corso dell'esame al Senato - compiti o attività proprie, rilevanti **per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina**, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio che costituisce l'insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa.

Sulla minoranza linguistica ladino-dolomitica (comprendente le popolazioni che abitano le valli che si dipartono dal massiccio del Sella) si richiama la ricostruzione storica fatta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 1994.

Tale minoranza è "componente della più ampia entità della c.d. Grande Ladinia, che comprende altresì i reto-romanci residenti nelle valli dei Grigioni in Svizzera ed i friulani della omonima regione italiana. L'origine di tale entità suol farsi risalire all'epoca in cui le legioni romane assoggettarono le zone nordiche sino al Danubio, dando luogo al processo di romanizzazione delle popolazioni residenti nell'arco alpino, mentre il momento storico in cui risulta esistente una realtà 'ladina' concepita come tale viene rinvenuto nella costituzione del Vescovado di Bressanone, nell'anno 1027. Attualmente la comunità ladino-dolomitica è frazionata, sul piano amministrativo, in tre parti: una, residente nelle valli Gardena e Badia, fa capo alla Provincia di Bolzano; l'altra, stanziata nelle valli di Livinallongo ed Ampezzo, fa capo alla Regione Veneto (ed alla provincia di Belluno); la terza, infine, residente nella valle di Fassa, rientra nel territorio amministrativo della provincia di Trento. Questa separazione amministrativa, perseguita in un certo periodo con probabili intenti assimilatori e successivamente mantenuta nonostante reiterate richieste contrarie, ha forse comportato una riduzione del senso di appartenenza di tali popolazioni ad una medesima comunità (con riflessi sull'aspetto linguistico-culturale), non riuscendo tuttavia a far venir meno i motivi di collegamento tra i suoi vari segmenti, che aspirano ad un recupero e ad un riconoscimento della loro dimensione comune".

I Comuni appartenenti all'ente sovracomunale denominato Comun General de Fascia sono quelli di cui all'art. 48, terzo comma, dello Statuto: Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, territorio di insediamento del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, in favore del quale il medesimo terzo comma dispone l'assegnazione di un seggio del Consiglio provinciale di Trento.

Il decreto legislativo n. 592 del 1993 ("Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento") ha stabilito che, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello Statuto speciale, lo Stato, la Regione, la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelino e promuovano, nell'ambito delle rispettive competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento, riservando alla provincia di Trento la promozione e il coordinamento degli interventi relativi alla lingua ladina, mochena e cimbra.

Con particolare riferimento alla minoranza ladina, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 592 individua quali località ladine i Comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich.

L'articolo 57 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L contiene disposizioni specifiche in relazione ai Comuni ladini della Val di Fassa. Al comma 2, prevede che tali Comuni possano gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai Comuni da leggi o regolamenti, anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle previste dalla legge provinciale. Al comma 5, lettera b), stabilisce che la legge provinciale - nel disciplinare le modalità e i tempi per l'individuazione degli ambiti territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione tra Comuni - assicuri l'unicità di ambito territoriale ai Comuni ladini della provincia di Trento individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (cfr. supra).

La legge della Provincia di Trento n. 3 del 2006 ("Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"), all'articolo 19, nel dettare disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra, ha disposto la costituzione del Comun general de Fascia nel territorio coincidente con quello dei predetti Comuni, demandando, tra l'altro, allo statuto dell'ente sovracomunale, l'individuazione degli organi, la disciplina delle attribuzioni, nonché l'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività che i Comuni in questione attribuiscono al Comun general de Fascia.

Il comma 5 del testé citato articolo 19 ha disciplinato il trasferimento al Comun general de Fascia delle funzioni amministrative nelle seguenti materie: tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale; usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali; tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; toponomastica; volontariato sociale per i servizi d'interesse locale; corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale; espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale. Il medesimo comma 5 prevede che al Comun general de Fascia si applichino, inoltre, le previsioni stabilite dalla legge n. 3 del 2006 con riferimento alle Comunità, istituite e disciplinate dalla legge stessa per lo svolgimento delle funzioni dei Comuni da esercitare in forma associata. Il comma 6 dispone che, con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, siano espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già attribuite o trasferite ai Comuni da parte della Provincia ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'articolo 8. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all'Istituto culturale ladino.

Con legge della Provincia di Trento n. 1 del 2010 è stato approvato lo Statuto del Comun general de Fascia, il cui articolo 3 reca disposizioni in materia di funzioni dell'Ente.

In particolare vi si prevede: l'esercizio delle funzioni di governo e di gestione ad esso trasferite dalla Provincia ovvero conferite dai Comuni che ne fanno parte, secondo quanto stabilito dallo Statuto medesimo e dalla legge; l'esercizio delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività trasferite secondo quanto disposto dalla legge provinciale, in particolare in materia di: urbanistica e governo del territorio; edilizia abitativa pubblica e agevolata; assistenza e beneficenza pubblica; diritto allo studio.

**L'articolo 9** (identico all'articolo 11 del testo approvato dalla Camera) modifica l'articolo 107 dello Statuto, che disciplina la **Commissione paritetica chiamata ad esprimere il parere sulle norme di attuazione dello Statuto speciale** adottate con decreto legislativo. Le novelle sono volte a:

- prevedere che tre dei componenti la medesima Commissione appartengano al gruppo linguistico tedesco o ladino, anziché - come previsto nel testo vigente - esclusivamente al gruppo tedesco (comma 1, lettera a));
- quanto alla composizione della speciale Commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, istituita in seno alla Commissione paritetica e disciplinata dal secondo comma dell'art. 107, prevedere che: 1) uno dei tre membri in rappresentanza dello Stato appartenga al gruppo linguistico tedesco o ladino, anziché - come previsto nel testo vigente - esclusivamente al gruppo tedesco (mentre resta invariata la disposizione per la quale uno dei tre membri in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano); 2) la maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano possa rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino (comma 1, lettera b)).

Ai sensi dell'articolo 107 dello Statuto, la Commissione paritetica è composta da dodici membri: sei in rappresentanza dello Stato; due del Consiglio regionale; due del Consiglio provinciale di Trento; due del Consiglio provinciale di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. La Commissione speciale, istituita in seno alla Commissione paritetica, per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, è composta da tre rappresentanti dello Stato e tre della Provincia di Bolzano.

**L'articolo 10** (sostanzialmente identico all'articolo 12 del testo approvato dalla Camera) prevede, al comma 1, che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 (in materia di composizione della Giunta), 4 (in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi), 5 (in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio), 6 (in materia di personale di lingua ladina) e 7 (in materia di composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che giudicano sulle decisioni della Sezione autonoma del Tar di Bolzano), le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Il comma 2 pone a carico degli enti rappresentati (Stato, Consiglio regionale e Consigli provinciali) -

chiamati a provvedervi nell'ambito dei rispettivi bilanci - gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica, di cui all'articolo 107 dello Statuto speciale.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiornati i richiami agli articoli come risultanti dalle soppressioni disposte da tale ramo del Parlamento.

L'**articolo 11** stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento in esame al giorno successivo a quello della pubblicazione della legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale.

## Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge è volta a modificare, secondo le procedure di revisione costituzionale disciplinate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e dello Statuto della regione Trentino - Alto Adige, il testo dello Statuto medesimo, approvato con legge costituzionale.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'art. 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'art. 138 Cost. per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali.

Ai sensi dell'art. 103 dello Statuto del Trentino - Alto Adige (come modificato dall'art. 5 della L.cost. 2/2001) per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (art. 138 Cost.). L'iniziativa oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale su proposta del consiglio della provincia di Trento e di Bolzano. Le suddette norme dispongono inoltre che le **proposte di modificazione** di iniziativa governativa o parlamentare **sono trasmesse dal Governo al consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprime il suo parere entro due mesi**. Le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).